

MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO

A CURA DI

Diana Giorgi & Roberto Daviddi


Maggiorazioni Di Servizio

Si trasformano in un beneficio economico sulla pensione, il cui “costo” è generalmente a carico dell’Amministrazione Statale.

Qui faremo solo una rapida trattazione sui casi più frequenti, precisando comunque, come si può notare anche nelle specifiche riportate nel pacchetto S7, che le maggiorazioni di servizio sono alquanto numerose

Lav. Insalubri o polverifici art.25	→	MESI 3
Servizio di Bordo (art. 19)	→	MESI 6
Servizio Estero 4/12	→	MESI 4
Servizio Estero 6/12 (art. 23)	→	MESI 6
Servizio Estero 9/12 (art. 23)	→	MESI 9
Privi di Vista	→	MESI 4
Servizio di Volo (art. 20)	→	MESI 4
Navigazione su costa 1/3 art.19	→	MESI 4
Addetto Comm. Telefonica art 50	→	MESI 4
magg 1/5	→	MESI 2,4
Servizi Scolastici (c.3-4 art.24)	→	MESI 4
Pers. Ferroviario 1/12 (art.217)	→	MESI 1
Nav. Marina Mercantile art. 31	→	MESI 6

ABBUONO



Periodi con Obbligo d'iscrizione Ex Casse o Riconosciuti Senza Onere Informazione:

Codice Ente: Riconosciuti Senza Onere: A Carico dell'Ente:

Descrizione: Maggiorazione:

Validità Periodo: Cassa:

Decorrenza Periodo

Dal: Al: Servizio Giornaliero: Valutazione Periodo Utile

Anni: Mes: Giorni:

Caratteristiche Periodo


Tipo:

Livello: Motivo Cessazione:

Numero Delib. Ass.: Data Delib. Ass.: **Trattenimento Servizio:**

Numero Delib. Cess.: Data Delib. Cess.:

Record: di 2



Cliccheremo
Sul pulsante
Delle maggiorazioni

Esodo Anni Mes: Giorni

Tipo Esodo: **Utile e Misura**

Selezione Modalità Inserimento Maggiorazione

Lista **Percentuale** **Quantità Fissa**

Tipo Maggiorazione: Percentuale: (%)

Descrizione:

Valutazione Maggiorazione

	Anni	Mesi	Giorni	
Fino al 31/12/92	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/93 Al 31/12/94	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/95 Al 31/12/95	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/96 Al 31/12/97	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="18"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/98 in poi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura

Utile e Misura **Indicare se la maggiorazione è valida per il diritto e la misura oppure solo per la misura**



Apparirà la seguente
Schermata da cui
Potremo selezionare
Il tipo di maggiorazione
prescelto

Con il pacchetto S7, è data la possibilità di inserire le maggiorazioni usando il metodo a lista, a percentuale oppure a quantità fissa

Esodo

Tipo Esodo: Anni: 0 Mesi: 0 Giorni: 0 Utile e Misura

Selezione Modalità Inserimento Maggiorazione

Lista Percentuale Quantità Fissa

Tipo Maggiorazione: Navigazione su costa 1/3 art.19 Percentuale: (%) 0

Descrizione: M. Navigazione su costa 1/3 art.19

Valutazione Maggiorazione

	Anni	Mesi	Giorni
Fino al 31/12/92	0	0	0
Dal 01/01/93 Al 31/12/94	0	0	0
Dal 01/01/95 Al 31/12/95	0	0	0
Dal 01/01/96 Al 31/12/97	1	7	18
Dal 01/01/98 in poi	0	0	0

Utile e Misura Utile e Misura Utile e Misura Utile e Misura Utile e Misura

Indicare se la maggiorazione è valida per il diritto e la misura oppure solo per la misura

Salva Maggiorazione Cancellazione Maggiorazione Chiude Finestra

Attivando la funzione a lista, si ha l'opportunità di inserire un tipo di maggiorazione già codificata

ATTENZIONE!

Il programma in automatico, non tiene conto,
(per quei casi in cui dovrebbe applicarsi), del blocco previsto
dall'art. 59 comma 1 lettera a della legge 449/97



Limitazione a 5 anni della maggiorazione

In attesa che tale funzione venga attivata dovremo operare manualmente

Con la funzione “Percentuale” andremo ad inserire una percentuale Prevista dalla maggiorazione da attribuire.

Esodo

Tipo Esodo: Anni: 0 Mesi: 0 Giorni: 0 Utile e Misura

Selezione Modalità Inserimento Maggiorazione

Lista Percentuale Quantità Fissa

Tipo Maggiorazione: Percentuale: (%) 50

Descrizione: M. Servizio Estero 6/12 (art. 23)

Valutazione Maggiorazione

	Anni	Mesi	Giorni	
Fino al 31/12/92	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/93 Al 31/12/94	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/95 Al 31/12/95	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/96 Al 31/12/97	2	5	12	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/98 in poi	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura

Utile e Misura
 Utile e Misura
 Utile e Misura
 Utile e Misura
 Utile e Misura

Indicare se la maggiorazione è valida per il diritto e la misura oppure solo per la misura

Salva Maggiorazione Cancella Maggiorazione Chiude Finestra



In questo caso andremo
Ad inserire il 50%

Infine attivando la funzione “Quota fissa” avremo l’opportunità di Inserire un periodo di maggiorazione in anni mesi e giorni già Quantificato.

Esodo
Tipo Esodo: Anni: 0 Mesi: 0 Giorni: 0 Utile e Misura

Selezione Modalità Inserimento Maggiorazione
 Lista Percentuale **Quantità Fissa**

Tipo Maggiorazione: Percentuale: (%) 0
Descrizione: **Maggiorazione secondo Quantità Fisse**

Valutazione Maggiorazione

	Anni	Mesi	Giorni	
Fino al 31/12/92	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/93 Al 31/12/94	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/95 Al 31/12/95	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/96 Al 31/12/97	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura
Dal 01/01/98 in poi	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> Utile e Misura

Utile e Misura **Indicare se la maggiorazione è valida per il diritto e la misura oppure solo per la misura**

Salva Maggiorazione Cancellata Maggiorazione Chiude Finestra

Ad es.

potremo inserire nelle caselle, la maggiorazione di anni, mesi e giorni già quantificata dal Ministero della Difesa per i militari.

TIPI DI MAGGIORAZIONI :

Lavoratori non vedenti

```
graph TD; A[Lavoratori non vedenti] --> B[Art. 9, c. 2, legge 113/85  
(centralinisti non vedenti)]; A --> C[Legge 120/91  
(tutti i lavoratori non vedenti  
Esemplio i massifisioterapisti ecc.)];
```

Art. 9, c. 2, legge 113/85
(centralinisti non vedenti)

Legge 120/91
(tutti i lavoratori non vedenti
Esemplio i massifisioterapisti ecc.)

CIRCOLARE 12 I.P. DEL 27/5/92

Lavoratori esposti all'amianto

Legge n. 257/92 e n. 271/93

Nota di servizio D.C.P.P. n. 535/96

Cooperazione in

Paesi in via di sviluppo



Legge 49/87

Lavoratori sordomuti o invalidi
con invalidità superiore al 74%

Art.80 c.3 legge 388/2000

Informativa n. 75/2001

Lavoratori non vedenti

Art. 9, c. 2, legge 113/85
(centralinisti non vedenti)

Legge 120/91
(tutti i lavoratori non vedenti
Esempio i massifisioterapisti ecc.)


La maggiorazione consiste nella contribuzione figurativa di 4 mesi per ogni anno di servizio, prestato nelle condizioni previste dall'art. 6 della L. 482/68, valutabile sia ai fini del diritto, che della anzianità contributiva.

Per periodi inferiori all'anno, il beneficio va calcolato in proporzione


La richiesta va fatta dal dipendente all'atto del collocamento a riposo, all'Ente di appartenenza.

Requisiti e documentazione richiesta:

- 1) Cessazione dal servizio successiva al 26/4/91 (data di entrata in vigore della legge n. 120/91)
- 2) Idonea documentazione comprovante la condizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/68 (cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione);
- 3) Idonea documentazione comprovante il periodo in cui gli interessati si siano trovati nella predetta condizione;
- 4) Dichiarazione dell'Ente datore di lavoro da cui risulti che il bando di concorso non disponeva in modo esplicito e motivato, che la condizione di privo di vista comportasse inidoneità fisica specifica alle mansioni svolte;
- 5) Attestazione dell'iscrizione all'albo professionale dei privi di vista, rilasciato dal Ministero del Lavoro.



6) Verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile ovvero come indicato nella Circolare n. 12/I.P. del 27/5/92 copia debitamente autenticata del diploma di centralinista telefonico non vedente o di massofisioterapista non vedente unitamente al certificato di iscrizione all'albo dei centralinisti o massofisioterapisti non vedenti.



Modalità operative




Questo tipo di maggiorazione viene inserito con la modalità a “lista”
Nel caso vi fossero più periodi, questi vanno inseriti periodo per
Periodo in funzionalità “servizi senza onere”.



Se il beneficio decorre da una data in cui il dipendente svolgeva attività
con iscrizione all’INPS, il beneficio può essere concesso solo se
tale periodo sia stato ricongiunto.



Tale beneficio non spetta su periodi riscattati tranne i casi di riscatti
per servizi prestati.



Temporizzazione del beneficio

TOTALE

NON C'E' LIMITAZIONE AI 5 ANNI (Art. 59 c. 1 lettera a L.449/97)

In quanto ai lavoratori privi di vista vengono riconosciuti abbuoni di servizio in virtù di uno “STATUS” e non a seguito di svolgimento di particolari attività professionali.


IL VALORE CAPITALE E' A CARICO DELLO STATO

Lavoratori esposti all'amianto

Legge n. 257/92 e n. 271/93

La richiesta va fatta dal dipendente all'atto del collocamento a riposo, all'Ente di appartenenza.


**TRATTASI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
VALIDA SIA AI FINI DEL DIRITTO
CHE DELLA MISURA**



Requisiti e documentazione necessaria

E' un beneficio che tutela tutti i lavoratori che abbiano svolto la loro attività in ambienti a rischio di esposizione all'amianto, indipendentemente dalle mansioni di competenza.

**Consiste in una maggiorazione pari a 1.5 volte l'intero periodo
Di esposizione**



ATTENZIONE

IL LIMITE A 5 ANNI DI TALE BENEFICIO, SARA' OGGETTO DI ULTERIORI INFORMAZIONI, AL MOMENTO, SE MATURATO DOPO IL 1/1/98 SI LIMITA A 5 ANNI, TENENDO PRESENTE CHE SE AL 31/12/97, GLI ANNI MATURATI FOSSERO PIU' DI 5 VANNO LASCIATI E NON RIDOTTI.


- 1) IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEVE ESSERE STATO SUPERIORE O PARI A 10 ANNI PIENI.**
- 2) IL DIPENDENTE DEVE ESSERE STATO SOGGETTO ALL'ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI GESTITA DALL'INAIL**
- 3) DICHIARAZIONE DELL'INAIL ATTESTANTE IL PERIODO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.**

Modalità operative

Maggiorazione da inserire a lista oppure a percentuale(nella misura del 50%) contestualmente all'inserimento del servizio relativo alla esposizione all'amianto, se questo servizio è INPDAP.

Qualora, invece, ed è il caso più frequente, l'esposizione all'amianto fosse certificata dall'INAIL per un periodo in cui il dipendente prestava servizio con iscrizione all'INPS, si dovrà attribuire il corrispondente beneficio solo nel caso in cui detto servizio sia stato ricongiunto ai sensi della legge 29/79 o ne sia stata richiesta la ricongiunzione.

Nel merito i casi che si possono presentare sono due:



A) L'INPS può certificare tale beneficio nel TRC contestualmente al periodo ricongiungibile.



In questo caso si determina normalmente la ricongiunzione e si evidenzia il periodo di maggiorazione per poi inserirlo in sede di pensione.

B) La dichiarazione dell'INAIL viene acquisita successivamente all'emissione di un decreto di L.29/79



In questo caso si inserisce la maggiorazione in sede di pensione

Il valore capitale è a carico dello Stato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Accantonamento speciale)

Cooperazione nei paesi in via di sviluppo

L. 49/87

Trattasi di contribuzione effettiva

La richiesta va fatta dal dipendente all'atto del collocamento a riposo, all'Ente di appartenenza.

Requisiti e documentazione

necessaria

Il beneficio riguarda solo il personale (art. 17 lettera a legge 49/87) che può essere inviato in missione all'estero equiparando, a tutti gli effetti giuridici, così come stabilito dall'art. 23 comma 1 stessa legge, detto servizio a quello d'istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni.

Detta missione, deve essere autorizzata

Dall'Ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri

Al fine di svolgere compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, tramite organizzazioni governative e nell'ambito dei programmi di cooperazione

Il servizio reso dai cooperanti, è riconosciuto utile a tutti gli effetti previdenziali e pensionistici ai sensi dell'art. 22 c. 2 e 3 della stessa legge 49/87 quindi equivalente per intero ad ogni effetto giuridico, ad analoghe attività professionali di ruolo, anche ai fini del trattamento di quiescenza previo versamento all'INPDAP dei relativi contributi.

E' necessario acquisire agli atti la certificazione del servizio reso e delle connesse maggiorazioni rilasciato dal competente



**Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli Esteri**

Che avrà cura di indicare anche se detto servizio sia stato prestato in sedi disagiate (maggiorazione di 6/12) o particolarmente disagiate (9/12) per ogni anno di servizio prestato.

Validità

è utile sia ai fini del diritto che della misura; benefici da attribuire all'atto del collocamento a riposo.

Modalità operative

Nel pacchetto S7, detta maggiorazione è già prevista nella "lista" ed attribuirà in automatico la suddetta maggiorazione relativamente al periodo certificato nei servizi senza onere.

Valore capitale

A carico dell'Amministrazione che ha erogato gli stipendi (con relativi oneri) al momento della missione, ma con diritto di rivalsa nei confronti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, cui fa capo l'onere stesso.

**BENEFICI ECONOMICI DI CUI AGLI ARTT. 43 E 44
DEL R.D.L. 30 SETTEMBRE 1922, N° 1290**

Spettanti in base all'art. 1 della legge n. 539 del 1950

Per infermità ascritte ad una delle prime 6 categorie
di cui alla tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra

Per infermità ascritte ad una delle ultime 2 categorie
di cui alla tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra

In cosa consiste questo beneficio?

Per infermità ascritte ad una delle prime 6 categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n° 834



Sono previsti incrementi stipendiali pari al al 2.50%

Per infermità ascritte ad una delle ultime 2 categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n° 834



Sono previsti incrementi stipendiali pari al al 1.25%


L'INPDAP con informativa n. 31 del 18/3/2002


Ha fatto presente che gli incrementi stipendiali de quo, devono essere attribuiti d'ufficio anche agli invalidi per servizio già collocati a riposo ed ai congiunti dei caduti per servizio.



Per effetto della parificazione ai mutilati, agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

A CONDIZIONE CHE...





**Il riconoscimento della
infermità da causa di
servizio, sia avvenuto
prima della cessazione
del rapporto di lavoro!**


**Con la stessa informativa l'INPDAP
pone in evidenza che il beneficio,
pur dovendo essere attribuito d'ufficio,
è sottoposto alla normativa
sulla prescrizione quinquennale**

**Art. 2 comma 2 del R.D.L. n° 295/1939
modificato dall'art. 2 della legge n° 428/1985**

L'orientamento dell'INPDAP in ordine alla materia di cui trattasi è stato modificato alla luce del


Parere n° 452 del 13 dicembre 1999

(emanato dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego- sez. III-del Consiglio di Stato)




**Onde evitare un considerevole
contenzioso che vedrebbe
l'Istituto stesso soccombente**

L'Ente datore di lavoro, non appena acquisito il verbale di visita medico collegiale che stabilisce la dipendenza dell'infermità da causa di servizio




Ha l'incombenza della concessione del beneficio mediante l'adozione dei prescritti provvedimenti di competenza




Detti benefici vanno determinati avendo come base di computo il trattamento fondamentale dell'avente diritto comprensivo della RIA (retribuzione individuale di anzianità) nonché il LED (livello economico differenziato) ove attribuito

Agli Enti iscritti è demandato l'accertamento del diritto all'attribuzione della maggiorazione in questione



Gli Enti iscritti invieranno la relativa documentazione alla Sede INPDAP competente territorialmente



L'INPDAP provvederà a riliquidare la pensione spettante comprensiva del beneficio stesso.

Le Amministrazioni Statali

a tutt'oggi delegate alla liquidazione diretta dei trattamenti di quiescenza del proprio personale



provvederanno autonomamente al riconoscimento della provvidenza di cui trattasi

**L'onere finanziario derivante dall'applicazione
di questi benefici, sul trattamento di pensione**



E' a carico dell'ENTE

**Il valore capitale è calcolato e pagato con le stesse modalità e
procedure previste per i benefici di cui alla legge 336/70**